

**AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE: “DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER
PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI
RISORSE NATURALI”
(AS 1676)**

13^ COMMISSIONE TERRITORIO, AMBIENTE E BENI AMBIENTALI DEL SENATO

4 dicembre 2014

Delegazione e relatori:

- Claudio Busca;
- Ignazio Capuano;
- Piero Capodieci;
- Giovanni Battista Colombo;
- Massimo Medugno.

Sommario

Introduzione.....	2
La cogenerazione (art. 8)	3
Sull’assegnazione di incarico di pubblico servizio al Sistema Conai ed altri aspetti connessi (art. 21).....	3
Inquinamento acustico (articolo 56)	5
Interpello ambientale	7
La definizione di “riciclaggio”	8
Allegato.....	10

Introduzione

Onorevole Presidente, onorevoli Senatori,

la Federazione della Filiera della Carta e della Grafica è grata per l'opportunità di intervenire sul provvedimento in esame.

La Federazione è composta da Assografici, Assocarta, ACIMGA e Comieco (socio aggregato). La Federazione rappresenta i produttori ed i trasformatori di carta e cartone, le imprese grafiche e cartotecniche e le aziende costruttrici di macchine e tecnologie per questi settori.

	Federazione della Filiera	Filiera allargata (*)
	<i>Addetti</i>	
Occupazione diretta	180.000	220.000
Occupazione indotto		518.000
	<i>Miliardi di Euro</i>	
Fatturato	23 mld	31 mld
Export	9 mld	
Saldo export	3,7 mld	

* Inclusi i settori dell'Editoria, quotidiani e periodici

La Federazione della Filiera della Carta e della Grafica è un "eco-sistema" già presente sul territorio che immette nell'ambiente un materiale rinnovabile e al tempo stesso contribuisce a riciclarne circa il 60%. Nel settore dell'imballaggio il riciclo arriva all'85%.

Abbiamo seguito il "Collegato Ambiente" con grande attenzione nella prima lettura alla Camera, durante la quale sono state apportate al testo anche delle modifiche che apprezziamo agli articoli 10 (Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi) e 15 (Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo) tese a:

- affermare l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
- semplificare le procedure per la definizione dei livelli di incentivi per i manufatti composti prevalentemente da materiale post-consumo;
- semplificare le procedure a carico delle imprese per certificare la presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo nei prodotti.

Il testo giunto all'esame del Senato contiene, a parere della Filiera, sia elementi positivi che, al tempo stesso, elementi di grave preoccupazione. La preoccupazione si riferisce all'art. 21 in tema di assegnazione di incarico di pubblico servizio al CONAI e di sistema dei consorzi di gestione dei rifiuti da imballaggio.

Inoltre è nostra opinione che l'esame del "Collegato" in Senato possa essere una proficua occasione anche per riflettere sull'opportunità di attuare, in fase emendativa, interventi da noi ritenuti necessari in un'ottica di contemperanza tra tutela dell'ambiente ed esigenze del mondo dell'industria.

La cogenerazione (art. 8)

La cogenerazione ha accompagnato la storia dell'industria cartaria degli ultimi 20 anni almeno ed è l'unico strumento di ulteriore efficientamento per perseguire la competitività; visto che gli impianti di cogenerazione esistenti, in gran parte realizzati nei primi anni '90, sono arrivati a fine ciclo, l'industria ha la necessità di sostituirli con impianti più moderni ed in grado di supportare correttamente lo sviluppo degli stabilimenti.

L'articolo 24 del decreto legge n. 91/2014 (c.d. "D.L. Competitività") ha però introdotto una misura di netta penalizzazione della cogenerazione capace di contrastare il suo sviluppo in ambito industriale, bloccando l'ammodernamento del parco cogenerativo ed i nuovi investimenti necessari per mantenere efficiente il parco produttivo cartario. Esso ha infatti introdotto l'applicazione del 5% dei corrispettivi variabili unitari degli oneri di sistema, previsti per l'energia prelevata da rete, all'energia elettrica autoconsumata a decorrere dal 1° gennaio 2015, pur non utilizzando la rete. La norma si applica a tutti i sistemi esistenti anche in maniera retroattiva e prevede la possibilità di incrementare ogni due anni, a partire dal 30 settembre 2015, la quota del 5% di massimo 2,5 punti percentuali. Gli eventuali ulteriori incrementi saranno applicati agli impianti che entreranno in funzione in data successiva alla decisione di aumento. Ciò rende di fatto impossibile l'esatta quantificazione di tali oneri in caso di nuovi investimenti. Una vera e propria tassa sull'efficienza e sull'ambiente, se si considera che la cogenerazione è virtuosa dal punto di vista ambientale ed è una parziale soluzione per chi già paga troppo di bolletta energetica.

Per queste ragioni portiamo alla vostra valutazione – **con la prima proposta di emendamento in allegato** - l'opportunità di aggiungere un nuovo comma all'art. 8 del "Collegato" (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115) con cui sopprimere l'art. 24 citato o, almeno, quella parte di esso (comma 4) che prevede ulteriori aumenti per gli anni a venire, i quali sarebbero un vero e proprio disincentivo all'efficienza energetica e a qualsiasi investimento nel campo.

Sull'assegnazione di incarico di pubblico servizio al Sistema Conai ed altri aspetti connessi (art. 21)

L'articolo 21 riporta molte modifiche incisive in materia di gestione dei rifiuti da imballaggio, tali da snaturarne completamente il modello, senza peraltro che se ne definisca uno nuovo logico e coerente. Infatti, con interventi sugli articoli 220 e 221 del Codice ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: "Norme in materia ambientale"), agli obiettivi di recupero e riciclaggio vengono aggiunti quelli della raccolta differenziata. Si prevede inoltre che i costi della raccolta differenziata vengano indicati espressamente a carico dei produttori e degli utilizzatori.

Nel primo caso la misura pare del tutto insensata sia perché inverte il mezzo con il fine (la raccolta differenziata è il mezzo attraverso il quale conseguire gli obiettivi di recupero e riciclaggio e non viceversa), sia perché attribuisce ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi obblighi (gli obiettivi di raccolta differenziata) che sono in realtà in capo agli enti locali.

Con il secondo intervento si stravolge l'attuale sistema che, in attuazione del principio comunitario "chi inquina paga", pone in capo a produttori ed utilizzatori i costi per il ritiro degli imballaggi usati e il "corrispettivo per i maggiori oneri" della raccolta differenziata per garantirne l'avvio a recupero e riciclaggio.

Anche la previsione sull'utilizzo del Contributo Ambientale Conai (Cac) "per assicurare il trattamento e la selezione dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata al fine di favorirne il riciclaggio, incluso il materiale con specifiche caratteristiche di compostabilità", appare un'indebita attribuzione di ulteriori costi a carico delle imprese che versano il Cac, la cui finalità per legge è già quella di garantire il recupero e il riciclaggio (compreso lo smaltimento o il recupero in altre forme degli scarti del riciclaggio) attraverso la remunerazione dei Comuni per i maggiori oneri della raccolta differenziata.

Ma v'è più. In base a una modifica apportata all'articolo 222 del Codice ambientale, il Conai non può più scegliere se aderire o meno alla richiesta del Ministero dell'Ambiente di sostituirsi nella raccolta differenziata dei Comuni ma deve farlo.

La previsione attribuisce al Conai compiti che sono tipicamente in capo agli enti locali. Qualora si volesse mantenere l'obbligo per il Conai di sostituirsi ai Comuni inadempienti nell'organizzazione di sistemi di raccolta differenziata, si dovrebbe almeno prevedere la possibilità per il Conai di determinare e ottenere il valore della tariffa corrispondente, anche al fine di introdurre un elemento di responsabilizzazione per i Comuni stessi.

Ma non basta. In base a modifiche apportate dal Collegato agli articoli 223 e 224 del Codice ambientale, sia i Consorzi che il Conai diventano incaricati di pubblico servizio. Questa è la modifica che, mettendo a repentaglio una storia positiva di successo, snatura la funzione e il ruolo svolto fino ad oggi dal Sistema Conai-Consorzi che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi comunitari.

A questo proposito si ricorda che tutta "la gestione dei rifiuti è attività di pubblico interesse" (art. 177, comma 2, del Codice ambientale). Con le modifiche apportate dall'art. 21 del "Collegato" si attuerebbe un cambio a "360 gradi" del sistema nato nel 1997 con il c.d. Decreto Ronchi secondo cui lo Stato indicava gli obiettivi, lasciando agli operatori una certa autonomia per raggiungerli. Fino ad oggi gli obiettivi di legge sul recupero e sul riciclaggio sono stati raggiunti e superati senza mai la necessità di prorogare i termini temporali previsti dal Legislatore per il loro conseguimento o di ricorrere a deroghe, come spesso avvenuto in altri casi nel nostro Paese. Se a ciò aggiungiamo che il decreto ministeriale 26 aprile 2013 sugli statuti tipo dei Consorzi (il cui iter è nuovamente sospeso per effetto di un provvedimento cautelare assunto dal Consiglio di Stato nei giorni scorsi) prevede la presenza di un componente ministeriale nel Consiglio di amministrazione e di un componente ministeriale nel Collegio dei revisori, il quadro appare totalmente diverso da quello immaginato nel 1997.

Se le proposte fossero definitivamente approvate, il quadro finale sarebbe abbastanza simile a quello dei Consorzi Obbligatorie previsto dalla Legge n. 475/1988, alle cui imperfezioni il Legislatore del 1997 (con il Decreto Ronchi), facendo tesoro delle inefficienze del modello del "consorzio obbligatorio",

aveva inteso ovviare con la creazione di organizzazioni privatistiche efficienti e flessibili, come nel caso dei Consorzi per gli imballaggi ponendoli quali alternativa alla soluzione autonoma. In questo modo si è lasciata alle imprese la "libertà" di organizzarsi autonomamente (laddove possibile) o di aderire ad un sistema collettivo che ha potuto organizzare la governance e i meccanismi operativi di funzionamento secondo le modalità ritenute migliori sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità. In breve: la legge ha posto gli obiettivi; le imprese hanno individuato le modalità per conseguirli. Il modello, per poter funzionare nel modo più competitivo possibile, deve prevedere un obbligo per l'impresa ma anche grande flessibilità sugli strumenti.

Invece la previsione attualmente contenuta nel Collegato che vuole i Consorzi quali enti "incaricati di pubblico servizio" appare come un sostanziale passo indietro, anche perché le imprese finora hanno aderito ai Consorzi avendo ricevuto garanzie sul fatto che il Cac fosse versato da tutti e non solo da alcuni. Questo ha consentito di tenere il Cac basso e con tassi di evasione prossimi allo zero. Quel Legislatore, muovendosi in direzione di un margine di libertà per le imprese in merito a "come raggiungere gli obiettivi", ha vinto la sua scommessa perché il sistema (magari con alcune imperfezioni) ha poi raggiunto gli obiettivi ambientali previsti dalle norme europee.

Si chiede quindi **con la seconda proposta di emendamento in allegato:**

- la soppressione delle norme che qualificano il Conai e i Consorzi come incaricati di pubblico servizio;
- la soppressione della disposizione che prevede la sostituzione del Conai ai Comuni.

Inquinamento acustico (articolo 56)

L'articolo 56 del provvedimento reca una delega al Governo in materia di inquinamento acustico tramite l'armonizzazione della normativa nazionale con tre direttive europee. Il tema del riordino della normativa in materia non è nuovo: sin dal 2003 il Legislatore è intervenuto con successive norme rivelatesi però insufficienti a raggiungere l'obiettivo dell'armonizzazione. Da ultima in tal senso è intervenuta anche la "Legge europea 2013-bis" (Legge n. 161/2014) prevedendo una delega da attuare entro 18 mesi dalla sua data di entrata in vigore. L'articolo 56 del "Collegato" ripropone questa delega con la differenza di portare a 24 i mesi per la sua attuazione.

Il più ampio termine previsto dalla nuova delega non implica, di per sé, la sicura attuazione del riordino e, di fatto, prolunga il già significativo periodo (ben tredici anni) di "disallineamento" della normativa nazionale rispetto alla normativa europea e a quelle applicabili negli altri Stati membri dell'Unione europea. La mancata armonizzazione ha procurato livelli di regolazione inutilmente gravosi (*goldplating*) rispetto a quelli europei, senza apprezzabili vantaggi ambientali, con conseguenti gravi effetti discriminatori e distorsioni del mercato unico europeo a danno della competitività delle imprese nazionali.

Si pensi a quando risultino adiacenti aree "a prevalente destinazione industriale" (talora più correttamente qualificabili "esclusivamente industriali") ed aree che la zonizzazione acustica classifica "di intensa attività umana" (rispettivamente, classi V, VI e IV della tabella B allegata al D.P.C.M. 14

novembre 1997). Sebbene la sorgente sonora rispetti, oltre ai valori limite di emissione¹ vigenti nell'area industriale di pertinenza, anche i valori di qualità² applicabili all'area in cui sono situati i ricettori (dunque i valori più cautelativi, che tendono a garantire la tutela dell'ambiente e della salute a lungo termine nelle zone di intensa attività umana), l'industria può trovarsi costretto a effettuare interventi per ricondurre la medesima sorgente anche all'osservanza dei valori limite di emissione presso il ricettore (molto più restrittivi, rispetto ai valori misurati alla fonte, in quanto pertinenti ad area di classe acustica inferiore). Circostanza, quest'ultima, che spesso conduce ad oneri di conformazione dell'attività:

- economicamente insostenibili e tali da mettere seriamente a rischio la competitività dell'impresa;
- del tutto superflui sotto il profilo ambientale, attesa l'acclarata osservanza dei cautelativi valori di qualità a tutela dei ricettori da proteggere.

Per quanto riguarda più in particolare le imprese soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), è finalizzata a *"garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e migliorare la qualità dell'ambiente"* (considerando n. 44), laddove per *"qualità ambientale"* si definisce *"la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso"* (art. 3 comma 1 punto 6). In relazione al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale, la Direttiva 2010/75/UE sollecita gli Stati membri a promuovere l'applicazione delle *"migliori tecniche disponibili"* (art. 11 comma 1 punto c) e a dettare norme che impongano di riesaminare periodicamente le condizioni di A.I.A. ogni qual volta sia necessario *"rispettare una norma di qualità ambientale"*, ma contemporaneamente a *"ridurre i vincoli amministrativi inutili"* (considerando n. 4) e a *"limitare le disparità a livello dell'Unione relativamente al livello delle emissioni delle attività industriali"* (considerando n.13) per *"garantire condizioni uniformi di attuazione"* (considerando n. 39) che non vadano *"oltre"* gli obiettivi posti dalle norme di qualità ambientale (art. 18).

E' inoltre opportuno richiamare un ordine del giorno accolto in Senato (G19.100 – testo 2 dei Sen.ri Gualdani e Marcucci) nell'esame della "Legge europea 2013 – bis" che, proprio in relazione al tema dell'inquinamento acustico, impegna il Governo "a valutare l'opportunità di prevedere disposizioni transitorie di immediata applicazione per ristabilire, fermi restando gli obiettivi di tutela, condizioni di trattamento degli operatori nazionali non deteriori rispetto ai concorrenti europei, evitando il cd. *goldplating*".

In tale contesto desideriamo avanzare una proposta tesa a mitigare almeno in parte tali effetti negativi per le imprese con **il terzo emendamento proposto in allegato** che, in sostanziale aderenza a canoni di proporzionalità e ragionevolezza, impedisce che i valori limite di emissione misurati presso il ricettore vengano in rilievo laddove siano già rispettati i valori di qualità previsti dalla zonizzazione acustica per la medesima area in cui il ricettore è collocato.

¹ Art. 2, comma 1, lettera f), della Legge n. 447/1995: *"Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori"*.

² Art. 2, comma 1, lettera h), della Legge n. 447/1995: *"Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge"*.

Si ottiene così un risultato complessivamente positivo, nonché del tutto coerente e convergente con l'impostazione della normativa europea. Infatti, per un verso, il rispetto dei valori di qualità di rumore ambientale presso il ricettore garantisce il massimo livello di tutela della salute e dell'ambiente prescritto dagli strumenti di pianificazione acustica istituiti dalla legge n. 447/1995 (art. 4), fatti ovviamente salvi i valori limite di immissione, i valori di attenzione e le norme di omologazione. Per altro verso, evitando costi di adeguamento sproporzionati e non necessari ai fini della tutela, sono ristabilite condizioni di adeguata competitività rispetto ai concorrenti europei e globali, in quanto:

- a) si impedisce la definitiva espulsione dal mercato delle imprese italiane che, a causa della crisi, non sono attualmente dotate di sufficienti risorse, scongiurando in tal modo anche una ulteriore riduzione dei livelli occupazionali;
- b) si consente alle imprese più capitalizzate di impiegare meglio le risorse disponibili per la realizzazione di investimenti finalizzati a conseguire livelli più avanzati di efficienza produttiva.

Interpello ambientale

La discussione sul provvedimento in esame, che ha molti profili riguardanti la competitività delle imprese, è a nostro parere adatta per valutare la possibilità di prevedere un "diritto di interpello" generale da inserire nel c.d. "Statuto delle imprese" (Legge n. 180/2011), poiché ogni impresa dovrebbe poter chiedere a una qualsiasi amministrazione competente l'interpretazione e l'applicazione di una norma prima di intraprendere attività e investimenti che si potrebbero verificare non fattibili sotto il profilo giuridico. Il calcolo del "rischio giuridico" è infatti, per l'impresa, non meno importante del consueto calcolo del "rischio economico", tanto più ove si consideri l'elevato grado di complessità degli odierni ordinamenti giuridici e la condizione di concorrenza tra ordinamenti (c.d. *law shopping*) che caratterizza l'economia globalizzata.

Il Legislatore, tuttavia, ha finora preferito disciplinare il diritto di interpello soltanto nell'ambito di specifiche materie, ritenute particolarmente significative. In tal senso, il "diritto di interpello" è già previsto dalla normativa fiscale, dalla disciplina del diritto e della sicurezza del lavoro e dal diritto dei consumatori.

In coerenza con l'orientamento sin qui seguito, anzitutto sarebbe opportuno introdurre un "diritto di interpello" anche nella materia ambientale, che si caratterizza per rilevanti analogie con le materie in cui l'istituto è già previsto (tutela di beni di rango costituzionale primario; complessità ed estensione trasversale della normativa applicabile; conseguente necessità di garantire la certezza del diritto al fine di non disincentivare gli investimenti nazionali ed esteri). Analogamente a quanto già in vigore in materia di lavoro (art. 9 del decreto legislativo n. 124/2004), sarebbe inoltre opportuno prevedere la possibilità per le associazioni rappresentative a livello nazionale di inoltrare quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.

La disposizione da noi proposta individua, tra l'altro, alcuni dei criteri interpretativi cui, nel dubbio, dovrebbe attenersi l'amministrazione ambientale nel rispondere agli interpelli e ai quesiti, tra i quali quelli desumibili, anche in via analogica, dalle vigenti disposizioni di liberalizzazione e dal c.d. divieto di "Goldplating" (cioè il divieto di imporre requisiti nazionali supplementari rispetto a quelli imposti dalla normativa europea).

La disposizione, che in base al **quarto emendamento riportato in allegato** immagineremmo introdotta nella parte generale del "Codice ambientale" (d.lgs. n. 152/2006), pur prevedendo la possibilità di una successiva disciplina regolamentare di dettaglio, è di natura autoapplicativa in caso di inutile scadenza del termine assegnato, scongiurandosi così l'eventualità, purtroppo frequente, che gli apparati burocratici impediscano o ritardino il concreto esercizio del diritto mediante la mancata emanazione della normativa attuativa. Al fine di massimizzare l'efficacia concreta dell'istituto, la disposizione proposta prevede l'immediata pubblicazione delle risposte agli interpelli nell'ambito dell'apposita sezione "Informazioni ambientali" di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 33/2013, previa eliminazione dei dati identificativi dell'istante e delle altre informazioni soggette a riservatezza ai sensi della normativa vigente.

La definizione di "riciclaggio"

Particolarmente importante per il nostro Paese è il tema dell'economia circolare citato nell'introduzione, data la scarsità di materie prime. Proprio il settore della carta lo dimostra al meglio: l'Italia è il quarto utilizzatore europeo di carta da macero. In Europa un giornale avviato al riciclo torna in produzione dopo 7 giorni, una scatola in cartone dopo 14 giorni. In Italia 9 imballaggi su 10 sono recuperati e riciclati. La velocità e la prossimità del riciclo contribuiscono quindi all'economia circolare e ad un più consistente risparmio di risorse.

L'attenzione costante all'economia circolare che promuova ambiente e occupazione è testimoniata dalla definizione di riciclaggio che include rifiuti e materiali derivanti dai rifiuti (EOW e/o MPS). Dall'esame della definizione di "riciclaggio" emerge il ruolo utile svolto dal rifiuto nella sostituzione di altri materiali per la produzione di beni, oggetti e sostanze. Detta definizione si riferisce ai materiali di rifiuto derivanti da un'operazione di recupero che precede il ritrattamento in un processo di produzione vero e proprio.

A livello europeo è eloquente il contenuto della direttiva 2008/98/CE relativa al riciclo:

- Nel Considerando 29 viene affermato: "Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati (come la carta riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di realizzare una società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati".
- Nel Considerando n. 23 si afferma che "i quantitativi di rifiuti che hanno cessato di essere tali dovrebbero essere considerati rifiuti riciclati e recuperati quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione".
- L'art. 11, paragrafo 1, stabilisce: "Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia

fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti”.

- Lo stesso art. 11 fissa gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio e invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie “al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse”.

Le ragioni fondanti del meccanismo “EOW” sono:

- stabilire criteri ambientali di alto livello per migliorare le prestazioni dei prodotti riciclati;
- conseguentemente aumentare la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti riciclati;
- diminuire gli oneri superflui.

E' evidente che l'EOW è il mezzo e non lo scopo del riciclo.

Per queste ragioni anche in Italia, dove invece in base al Codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 – art 183) essa include solo i rifiuti, la definizione di riciclaggio deve espressamente riferirsi ai materiali derivanti dai rifiuti, in osservanza con quanto stabilito dall’art. 3 della Direttiva 2008/98/CE. A tale obiettivo è finalizzata la **quinta proposta emendativa inserita in allegato**.

Vi ringraziamo per l’attenzione e restiamo a disposizione Vostra e dei Vostri uffici per ogni ulteriore approfondimento su quanto oggi esposto.

Grazie.

Allegato

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA FILIERA DELLA CARTA E DELLA GRAFICA AL DISEGNO DI LEGGE: “DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI” (AS 1676)

Cogenerazione (pag. 3)

Emendamento all’articolo 8

Ipotesi 1 – All’articolo 8 è aggiunto il seguente comma: “2. L’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato”.

Ipotesi 2 – All’articolo 8 è aggiunto il seguente comma: “2. L’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato”.

Sull’assegnazione di incarico di pubblico servizio al Sistema Conai ed altri aspetti connessi (pag. 3)

Emendamento all’articolo 21

Al comma 1 le lettere *c)*, *d)* ed *e)* sono soppresse.

Inquinamento acustico (pag. 5)

Emendamento all’articolo 56

All’articolo 56 aggiungere il seguente comma: “5. Nelle more del necessario recepimento, i valori limite di emissione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano ai soli fini della riduzione, fino al conseguimento dei valori di qualità, dei livelli emissivi delle sorgenti sonore che, singolarmente o cumulativamente considerate, ancora determinino presso i ricettori limitrofi il superamento dei valori di qualità prescritti, con riferimento alle relative aree di ubicazione, dalla classificazione acustica territoriale vigente. È fatta comunque salva l’applicazione dei valori limite di immissione, dei valori di attenzione e dei valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, nonché delle vigenti norme di omologazione”.

Interpello ambientale (pag. 6)

Emendamento aggiuntivo

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 7-bis
(Interpello ambientale)*

1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, inserire il seguente articolo:

“3-septies. Interpello in materia ambientale.

1. Ciascuna impresa può inoltrare alla competente autorità ambientale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione in via preventiva delle disposizioni di competenza a casi concreti di proprio interesse, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle eventuali scadenze previste dalle stesse disposizioni. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione.
2. L'amministrazione competente, entro il termine perentorio di trenta giorni, può chiedere per una sola volta all'istante di integrare la documentazione esibita quando ciò sia necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della completezza della risposta. La richiesta interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa.
3. Fermi restando i principi e le disposizioni di cui al presente codice e quelli comunque applicabili alla fattispecie, l'amministrazione competente si attiene altresì ai criteri interpretativi desumibili dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, della Legge 28 novembre 2005, n. 246, dagli articoli 2, 7 e 9 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, nonché dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.
4. L'amministrazione rende motivata risposta, per essa vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora la risposta non pervenga all'impresa entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.
5. Gli atti amministrativi, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in difformità dalla risposta, anche se desunti ai sensi del periodo precedente, sono illegittimi e possono essere impugnati innanzi al giudice dotato di giurisdizione nei termini e nelle forme di rito. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di imprese e riguardi la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare.
7. L'istanza di interpello, l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione esibita, la risposta dell'amministrazione e ogni altra inerente comunicazione sono trasmesse telematicamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
8. L'istanza di interpello deve essere trasmessa all'ufficio competente. Qualora l'istanza sia inviata ad un ufficio incompetente, quest'ultimo provvederà a trasmetterla tempestivamente all'ufficio incaricato della trattazione; di tale trasmissione sarà data contestualmente notizia all'impresa.
9. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con le modalità di cui al comma 5, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia ambientale. Le indicazioni fornite, nel rispetto del comma 3, nelle risposte ai quesiti di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale.
10. L'amministrazione competente, in conformità all'articolo 3-sexies del presente codice e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite agli interpellati e ai quesiti di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, il richiedente può indicare nell'istanza quali siano i dati coperti da riservatezza industriale e commerciale.
11. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, nel rispetto dei principi di semplificazione, celerità, trasparenza e partecipazione di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, disposizioni attuative del presente articolo concernenti gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione centrale. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente generale preposto all'ufficio competente.
12. Entro il termine di cui al precedente comma 11, le altre amministrazioni pubbliche con proprio provvedimento determinano, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 29 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, gli organi, le procedure e le modalità di esercizio del diritto di interpello innanzi all'amministrazione competente. Scaduto inutilmente il suddetto termine, le imprese possono comunque presentare istanza di interpello in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, sulla quale si pronuncia entro centoventi giorni il dirigente dell'ufficio competente.
13. Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente".

Definizione di “riciclaggio” (pag. 7)

Dopo l’articolo 22 è aggiunto il seguente:

Art. 22-bis

1. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, la lettera *u*) è sostituita come segue: “*u*) «**riciclaggio**»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.”